

REGIONE PUGLIA

Proposta n. 52

III Com. m.

PRESIDENZA G.R.

- 9 FEB. 1996

SETTORE SEGRETARIA G.R.

UFFICIO _____

Prot. N. 10/328 Pos. _____ All. n. _____

Risp. al Foglio n. _____ del _____

AL Sig. PRESIDENTE
del Consiglio Regionale

Oggetto: D.D.L. N. 02: "Integrazione
della L.R. 3 Aprile 1995 n. 12

- S E D E -

concernente gli interventi
per la tutela degli animali
di affezione e prevenzione
del randagismo".

e,p.c. Al Sig. Segretario della
Presidenza

Al Settore Legislativo

LORO SEDI

Per i provvedimenti di competenza, si trasmette copia
del disegno di legge di cui all'oggetto, approvato dalla
Giunta Regionale nella seduta del 7/2/1996.

CONSIGLIO REGIONALE		
A R R I V O		
- 9 FEB. 1996		
Cat. _____	Classe _____	Fasc. _____
Espr. M. <u>0568</u>		

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

- D. B. MAINO -



Regione Puglia

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Atti Consiglio 501A VI Legislatura

D.D.L. N. 02 DEL 7/2/1996

"INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 1995,
N. 12 CONCERNENTE GLI INTERVENTI PER LA TUTELA DE
GLI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDA-
GISMO"

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "REGIONE PUGLIA" and a small star symbol.



REGIONE PUGLIA

SAN/SDL/96/00022-

ASSESSORATO ALLA SANITA'

ASSESSORATO ALLA SANITA'

S.D.L. " Integrazione della legge reg.le 3 aprile 1995, n.12 concernente gli interventi per la tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo " .

Relazione

Relazione

1. Con legge reg.le 3 aprile 1995, n.12 è stata dettata la disciplina per gli interventi per la tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo .

Con deliberazione di GR.n.3245 del 6.02.95 è stato istituito

l'Albo reg.le degli enti ed associazioni per la protezione degli animali operanti nella Regione Puglia;

Con deliberazione di G.R.n. 4289 del 9.10.1995 è stata istituita

la Commissione reg.le di cui all'art.12 della L.R.n.12/95 .

Con deliberazione di GR. n.6082 del 28.12.95 sono stati recepiti i criteri per la costruzione dei canili sanitari (ex art.8 della LR.12/95) e per la realizzazione dei rifugi (ex art.9 della LR.12/95)

2. Nel contempo sono pervenute segnalazioni da parte dei Comuni e dei servizi veterinari delle UU.SS.LL. in merito alla grave carenza di strutture pubbliche e di associazioni protezionistiche degli animali esistenti sul territorio reg.le (provviste dei requisiti minimi ritenuti idonei per il ricovero dei cani ed animali di affezione). Risultano agli atti dell'Assessorato Reg.le alla Sanità alcuni verbali del NAS (di TARANTO) e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto che evidenziano macroscopiche carenze strutturali ed igienico sanitarie di alcune strutture gestite da associazioni di volontariato con conseguente chiusura delle stesse.

3. La Legge regionale 12/95 in esecuzione della Legge quadro 281/91 prevede la costruzione e ristrutturazione di canili sanitari per ogni Comune singolo o associato ed in prima applicazione almeno un Rifugio per cani in ogni Provincia .


Il Coordinatore d'Ufficio
(Dott. Antonino Vagrella)

L'ASSESSORE
(Dott. M. Siccomanno)






REGIONE PUGLIA

L'esame della problematica su esposta e la necessità di dare comunque applicazione alla Legge reg.le, al fine di evitare notevoli inconvenienti di igiene, di incolumità pubblica e di sanità pubblica, ha comportato di rivedere alcune norme della legge reg.le in questione e di integrarla per migliorarne e facilitarne i percorsi applicativi, con la predisposizione del disegno di legge reg.le, cui la presente relazione si riferisce, nel quale si esaminano gli aspetti su evidenziati.

Il Coordinatore
 (Dott. ~~Mangano~~ ^{Versella})


L'ASSESSORE
 (Dott. M. Saccomanno)



 Non comporta adempimenti previsti dal 1° e comma dell'art. 63 della L. n. 17/77.
 Il Coordinatore del Settore

REGIONE PUGLIA

SAK/SDL/96/00022-

S.D.L. - " Integrazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 2 -
concernente gli interventi per la tutela degli animali
di affezione e prevenzione del randagismo "

Articolo unico

1. All'art. 19 è aggiunto il seguente comma
4. L'assessorato regionale alla Sanità, sentita la Commissione regionale di cui all'art. 12 della L. R. n. 2/95, può concedere, previo parere motivato del servizio veterinario della azienda sanitaria locale competente per territorio, una proposta alle convenzioni esistenti sino ad un massimo di dodici mesi ove non esistano enti o associazioni di cui all'art. 13 della citata legge che dispongano di strutture idonee.

Il Coordinatore d'Ufficio
 (Dott. Angelantonio Ventrella)
[Signature]

Non comporta adempimenti previsti dal 1° e 3°
 comma dell'art. 63 della L. n. 17/77.

Il Coordinatore del Settore
[Signature]

L'ASSESSORE
 (Dott. M. Saccomanno)
[Signature]

[Signature]

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla 114 Commissione

Consiliare il 12-2-96

